



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 6659 DELL'ANNO 2021

FRA

VITALBA MARCHESE, con il patrocinio dell'avv. SALERNO ANTONIO e

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, con il patrocinio degli avv. FALCO GIUSEPPINA e

UFFICIO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, con il patrocinio degli avv. e

UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA, con il patrocinio degli avv. e

I.T.C.S.P.A.C.L.E. "ELSA MORANTE", con il patrocinio degli avv. e

Oggi 19/01/2022 innanzi al giudice del lavoro dott. Nicola Di Leo, sono comparsi in udienza da remoto:

per VITALBA MARCHESE l'avv. Iovieno in sost avv SALERNO ANTONIO e per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE personalmente e le convenute la dott. Zamparelli ex art. 417 bis cpc.



Il Giudice, collegato da studio proprio ex art. 23, co. 7, del DL n. 137/2020, attesta la regolare instaurazione del contraddittorio in quanto i procuratori delle parti si sono collegati utilizzando il link messo a disposizione e non eccepiscono anomalie nel collegamento.

Dà atto delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti: si tratta dei difensori che si riconoscono reciprocamente. Si dà atto che non vi sono altre persone collegate.

I procuratori delle parti dichiarano che non hanno interesse ad un rinvio d'udienza e che accettano l'udienza da remoto.

Il Giudice invita i procuratori delle parti a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. *La registrazione dell'udienza deve ritenersi vietata.*

La difesa di parte ricorrente dichiara che ad oggi la notificazione per pubblici proclami non è stata ancora portata termine e il Giudice, visto l'articolo 150 c.p.c., non risultando la procedura perfezionata 30 giorni prima dell'udienza con il deposito in Cancelleria previsto dalla norma, dichiara illegittima la notificazione effettuata e non perfezionata.

Su richiesta di parte ricorrente di un termine lungo per la notificazione, il Giudice autorizza una nuova notificazione, sempre sulla base del provvedimento di autorizzazione ex articolo 150 già emesso dal Presidente del Tribunale tramite suo delegato, e fissa nuova udienza **da remoto per il 21/4/22 alle ore 10,15**, avvisando ciascun contro interessato dell'esigenza di costituirsi con memoria entro 10 giorni dalla prossima udienza per non incorrere nelle decadenze di legge ex articolo 416 c.p.c.

I difensori delle parti confermano che l'udienza si è svolta regolarmente nel rispetto del regolare contraddittorio e senza problemi telematici e il Giudice dà lettura del verbale d'udienza.

Il G.U.

dott.Nicola Di Leo

